

# Basilea III: revisione parziale della Circolare 15/3 «*Leve- rage ratio*» e della Circolare 17/7 «Rischi di credito – ban- che»

## Punti chiave

22 dicembre 2017

## Punti chiave

1. In ragione della modifica, adottata dal Consiglio federale il 22 novembre 2017, dell'Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP), a partire dal 1° gennaio 2018 tutti gli istituti devono rispettare un *leverage ratio* di almeno il 3%. Per determinare il *leverage ratio*, attualmente le posizioni in derivati devono essere calcolate mediante il metodo del valore di mercato. A partire dal 1° gennaio 2017, le esigenze in materia di fondi propri per i derivati ponderate per il rischio possono, in alternativa, essere calcolate mediante l'approccio standard (AS-CCR).
2. La FINMA intende apportare un adeguamento minimo alla sua Circolare 15/3 «*Leverage ratio*», affinché gli istituti possano impiegare, in via facoltativa, anche per il calcolo del loro *leverage ratio* il nuovo approccio AS-CCR anziché il metodo del valore di mercato concepito negli anni '90. L'uso corrente dell'AS-CCR può rivelarsi più efficiente per le banche sia dal punto di vista concettuale sia per motivi legati ai costi.
3. Con la modifica dell'OFoP apportata il 22 novembre 2017, il Consiglio federale ha inoltre deciso di consentire, per ulteriori due anni, l'utilizzo del metodo del valore di mercato. Ciò si applica altresì all'attuale copertura con fondi propri degli investimenti in fondi. Tali modifiche acquistano efficacia giuridica con l'entrata in vigore dell'OFoP. Nel quadro della presente indagine conoscitiva la FINMA invita a prendere posizione in merito agli aspetti tecnici relativi all'attuazione della proroga del termine a livello della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche».
4. La corrispondente indagine conoscitiva si concluderà il 15 febbraio 2018.